

Le recenti modifiche alle norme di attuazione del PAI: le semplificazioni procedurali e gli interventi di adattamento dei contesti edificati alle alluvioni

MARCO MELIS
DG Distretto Idrografico della Sardegna

Cagliari, 17 ottobre 2019

PGRA – Relazione sulle misure non strutturali

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) si iscrive in un percorso che valorizza e garantisce la continuità con le azioni messe in campo nel recente passato e, al contempo, intende segnare anche una rottura con la precedente strategia di una protezione assoluta ricercata con i soli interventi infrastrutturali, che non considerava pienamente l'esigenza di consentire ai corsi d'acqua di espandersi nel loro spazio naturale e di preservare la loro ricchezza ecologica e paesaggistica. Negli ultimi decenni le strategie di difesa idraulica si sono fortemente modificate a favore di un più moderno e sistemico approccio dell'ingegneria al rischio idraulico ed una gestione integrata dei sistemi fluviali: mentre in passato la politica di difesa del suolo si basava fondamentalmente sulle opere strutturali, la tendenza più recente è orientata in misura maggiore verso gli interventi non strutturali, riconducibili ad azioni conoscitive e di studio, manutenzione attiva del territorio, riqualificazione, delocalizzazione, monitoraggio e prevenzione.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3/10/2019

Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e semplificazione delle procedure

CONSIDERATE le segnalazioni da parte degli Enti Locali e di altre Amministrazioni interessate, nonché degli operatori del settore che, nell'attuazione della disciplina del PAI ai casi concreti, incontrano difficoltà operative e interpretative rilevando la necessità di revisionare o aggiornare alcuni disposti delle N.A del PAI inerenti, in generale, alla disciplina d'uso del territorio nelle aree individuate a pericolosità idrogeologica;

RAVVISATO che, nelle more di un riordino generale delle Norme del PAI si è ritenuto opportuno proporre iniziali modifiche correlate a esigenze di chiarimento emerse nelle fasi applicative e segnalate dagli uffici, dagli Enti Locali e da altre Amministrazioni interessate e che in riferimento ad alcune disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI, sia in termini pianificatori che sotto l'aspetto legato agli interventi ammessi in aree individuate a pericolosità idrogeologica, è stata riscontrata la necessità di un effettivo snellimento tecnico-procedurale, pur mantenendo immutati i livelli di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATA, altresì, l'accresciuta consapevolezza e conoscenza della tematica dell'assetto idrogeologico non solo tra gli operatori del settore ma, in generale nelle comunità locali e dei privati cittadini, e la sempre maggiore attenzione alle criticità che possono innescare o aggravare eventi meteorici intensi e i relativi effetti negativi in termini di aumento del rischio per beni e persone;

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3/10/2019

Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e semplificazione delle procedure

- **semplificazione** dei procedimenti amministrativi
- misure di **adattamento** delle città ai fenomeni alluvionali

Art. 8 c. 2 ter: semplificazioni per tutti i Comuni

2ter. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo, specificando con maggior dettaglio le risultanze degli studi di cui al comma 2bis, ad **eccezione** dei seguenti casi:

- a) **piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione** e piani attuativi che interessano parti di territorio classificate come zone A o B ai sensi del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U, qualora l'area non sia interessata da elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale e/o da fenomeni di dissesto da frana. In tali casi, il Comune redige e approva una **relazione di accompagnamento** al piano particolareggiato che illustri, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l'aspetto dell'assetto idrogeologico e espliciti motivatamente la assenza di criticità sotto tale aspetto;

Art. 8 c. 2 ter: semplificazioni per i Comuni che hanno studi PAI di «nuova generazione»

2ter. ad eccezione dei seguenti casi:

- b) piani attuativi dei Comuni per i quali siano stati adottati dall’Autorità di Bacino gli studi comunali di assetto idrogeologico relativi all’intero territorio in data successiva alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015 di identificazione del reticolo idrografico regionale; in tali casi, il Comune redige e approva una relazione di accompagnamento al piano attuativo che illustri, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l’aspetto dell’assetto idrogeologico e attesti che non si rilevano modifiche al quadro conoscitivo e alle previsioni del citato studio comunale di assetto idrogeologico. E’ fatta salva la facoltà del Comune competente di prescrivere, comunque, la redazione dello studio di assetto idrogeologico in caso di nuove e motivate situazioni di potenziale rischio.

Art. 8 c. 2 ter: semplificazioni per i Comuni che hanno studi PAI precedenti al 2015

2ter.

Nel caso di studi comunali di assetto idrogeologico relativi all'intero territorio adottati dall'Autorità di Bacino in data precedente alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015 di identificazione del reticolo idrografico regionale, il Comune competente potrà inoltrare **istanza all'Autorità di Bacino di esclusione** dall'obbligo di redazione dello studio idrogeologico per i piani attuativi di **limitata estensione** relativi ad aree non interessate da elementi idrici significativi appartenenti al reticolo idrografico regionale e/o da fenomeni di dissesto da frana. L'istanza comunale è corredata da una **relazione di accompagnamento** al piano attuativo che illustra, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l'aspetto dell'assetto idrogeologico e attesta che non si rilevano modifiche al quadro conoscitivo e alle previsioni del citato studio comunale di assetto idrogeologico.

Art. 8 c. 5bis: chiarimento in merito agli ambiti urbani residui

5bis. Per le parti del territorio comunale non direttamente afferenti ad elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano entrambe le condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali superiori a 5 mc/s, i Comuni, **qualora si siano manifestate situazioni di diffuso e significativo allagamento per scorrimento superficiale delle acque meteoriche, possono** redigere appositi studi dei bacini urbani, finalizzati alla descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato dalla impermeabilizzazione dei suoli, alla perimetrazione di eventuali aree urbane di pericolosità e alla valutazione del tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante adeguata analisi modellistica, tenendo conto della presenza dell'edificato esistente, dei sistemi di drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno specificati al comma seguente.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 24 c. 3 lett. a

3. Lo studio di compatibilità idraulica:
 - a. è firmato da **un ingegnere esperto nel settore idraulico**; sulla base di motivata valutazione in relazione a interventi di effettiva complessità, l'ente competente all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica può richiedere che il medesimo studio sia firmato da un ingegnere e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali. Nel caso di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, di opere in alveo e di attraversamenti dei corsi d'acqua lo studio è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali

Art. 25 c. 3 lett. a

3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:
 - a. è firmato da **un geologo iscritto all'albo professionale**; sulla base di motivata valutazione in relazione a interventi di effettiva complessità, l'ente competente all'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica può richiedere che il medesimo studio sia firmato da un geologo e da un ingegnere esperto in geotecnica, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali. Nel caso di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio lo studio è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;



Art. 27 c.1 lett. f: interventi ammissibili in aree Hi4

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, in materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
 - f) nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione e indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, le **recinzioni dei fondi agricoli** prive di opere murarie e pervie al deflusso idrico e le **linee di distribuzione irrigue aziendali totalmente interrato**, previa valutazione positiva da parte dell'autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- geotecnica

Art. 27 c. 1 lett. g: interventi ammissibili in aree Hi4

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, in materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
 - g) gli interventi di bonifica ambientale di siti inquinati ;

Art. 27 c.2 lett. c: interventi ammissibili in aree Hi4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici e **tutti gli altri interventi di edilizia libera** di cui all'articolo 15 della LR 11 ottobre 1985, n. 23, comma 1 con esclusione di quelli di cui alle lettere d) e) j);

Interventi di edilizia libera

- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;*
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;*
- f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;*
- g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;*

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 27 c.2 lett. c: interventi ammissibili in aree Hi4

Interventi di edilizia libera

- h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;*
- i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;*
- j-bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali;*
- j-ter) gli interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;*
- j-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U*



Art. 27 c. 3 lett. fbis: interventi ammissibili in aree Hi4

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

f bis. A seguito di calamità naturali, ancorché già avvenute, cui siano conseguiti rilevanti danni a elementi delle infrastrutture a rete, pubbliche o di interesse pubblico, tali da aver determinato condizioni critiche nella accessibilità a centri abitati e a ampi comprensori caratterizzate da aziende o unità produttive in essi distribuite, previa specifica deliberazione della Giunta Regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto delle condizioni di eccezionalità, urgenza e di rilevanza socio-economica, può essere assentita la realizzazione di **opere provvisorie e temporanee di attraversamento dei corsi d'acqua** e dei relativi elementi accessori, anche qualora non sia possibile il rispetto del franco idraulico e delle altre condizioni imposte dalla vigente normativa sulle costruzioni. La deliberazione comunale dovrà accertare che non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili di immediata realizzabilità, stabilire che per le suddette opere sia identificato il periodo massimo di utilizzo in base al tempo necessario a realizzare interventi definitivi e ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio dell'infrastruttura in condizioni di rischio residuo compatibile, mediante la previsione e l'approntamento di adeguate misure attive di protezione civile con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità;

Art. 27 c. 3 lett. g: interventi ammissibili in aree Hi4

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
- g. le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili; nel caso di **condotte** e di **cavidotti**, **non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica** di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora sia rispettata la condizione che tra piano di campagna e estradosso ci sia almeno un metro di ricoprimento, che eventuali opere connesse emergano dal piano di campagna per una altezza massima di 50 cm, che per le situazioni di parallelismo non ricadano in alveo e area golenale e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;

Art. 27 c. 3 lett. h: interventi ammissibili in aree Hi4

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
- h) allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo **tracciati stradali esistenti**, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; nel caso di **condotte** e di **cavidotti**, **non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica** di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora sia rispettata la condizione che tra piano di campagna e estradosso ci sia almeno un metro di ricoprimento, che eventuali opere connesse emergano dal piano di campagna per una altezza massima di 50 cm e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;

Art. 31 c.2 lett. c: interventi ammissibili in aree Hg4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da **frana** sono consentiti esclusivamente:
 - c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici e tutti gli altri interventi di edilizia libera di cui all'articolo 15 della LR 11 ottobre 1985, n. 23, comma 1 con esclusione di quelli di cui alle lettere d) e) j);

Art. 37 c.2: riduzione dei tempi delle varianti al PAI

2. Nei casi in cui sia necessario procedere alla modifica dei perimetri o delle classi di pericolosità di singole aree di pericolosità idrogeologica del PAI, sono adottate e successivamente approvate singole **varianti al PAI** secondo quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 19/2006 e dall'articolo 68 comma 3 del d.lgs. 152/2006. La conferenza programmatica si conclude, ordinariamente, entro **30 giorni** dalla pubblicazione sul BURAS della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di adozione preliminare della variante.

Art. 41 c.9, 10 e 11: aree di pericolosità per inondazione costiera

9. Le aree caratterizzate da sola pericolosità da inondazione costiera (Hi_c) sono regolate dalle norme d'uso che i Comuni e gli altri enti competenti, in coerenza con i principi e le finalità del PAI, definiscono nei propri strumenti di pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai piani urbanistici comunali e ai piani di utilizzo dei litorali definiti dalla L.R. 45/1989 e smi.
10. *abrogato.*

È stato abrogato l'obbligo per i Comuni di redigere lo studio di dettaglio per le aree caratterizzate da pericolosità derivante da inondazione costiera

Art. 47 c. 6 e 7: studi invarianza idraulica

6. Gli studi redatti in attuazione dei precedenti commi sono approvati dal Comune competente per territorio che è tenuto, inoltre, a vigilare sull'effettiva attuazione degli interventi atti a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica a seguito della trasformazione dei luoghi.
7. I Comuni redigono gli studi finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica in riferimento agli strumenti attuativi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 21 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con esclusione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione e dei piani attuativi che interessano parti di territorio classificate come zone A o B ai sensi del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U e con esclusione dei piani attuativi già adottati definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale alla data del 23.11.2016.

Adattamento delle città ai fenomeni alluvionali

Nelle norme del PAI per le aree Hi4 vengono introdotte alcune tipologie di interventi di adattamento delle città ai fenomeni alluvionali con l'obiettivo di:

- riqualificare il patrimonio esistente sotto l'aspetto dell'adattamento ai fenomeni di alluvione
- ridurre il consumo di suolo
- migliorare la tutela della pubblica incolumità


Gli interventi di adattamento hanno un'importanza paragonabile a quelli di mitigazione. L'adattamento costituisce una misura di prevenzione per la riduzione della vulnerabilità degli edifici esposti.

Adattamento degli edifici ai fenomeni di alluvione e di allagamento, tramite il miglioramento delle caratteristiche prestazionali rispetto al rischio idraulico e l'incremento della resilienza dei territori anche nei confronti di scenari di cambiamenti climatici.




Adattamento delle città ai fenomeni alluvionali

Interventi di adeguamento e misure di protezione locale e individuale



ELEVAZIONE



Impermeabilizzazione



sopraelevazione del
piano di calpestio



Adattamento delle città ai fenomeni alluvionali

- divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati
- dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati esistenti



Misure di autoprotezione locale:
paratie mobili anti-allagamento

L'Unione Sarda.it » Cronaca » Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

CRONACA » MARRUBIU

Bomba d'acqua a Marrubiu: strade e cantine allagate

Oggi alle 16.01 - ultimo aggiornamento alle 20.11



Una strada allagata

Intorno alle 13,30 una bomba d'acqua si è abbattuta anche su Marrubiu. Il sindaco Andrea Santucciu ha riferito: "Otto strade allagate e chiuse al traffico con un'ordinanza.

Chiusi anche gli impianti sportivi e la biblioteca".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Abbiamo istituito il centro operativo comunale in municipio, da dove stiamo monitorando la situazione. Per il momento qualche scantinato allagato, ma non si registrano danni a persone.



Art. 27 c. 2 lett. e: interventi ammissibili in aree Hi4

- e. con la finalità di riqualificare il patrimonio esistente sotto l'aspetto dell'adattamento ai fenomeni di alluvione, di ridurre il consumo di suolo e di migliorare la tutela della pubblica incolumità, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale su proposta del privato interessato, gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici con destinazione residenziale esistenti nei centri edificati, anche mediante **demolizione e ricostruzione**, a condizione che lo studio di compatibilità dimostri la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti effettivamente insediabili negli edifici e senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975); lo studio di compatibilità, inoltre, individua i necessari **interventi di adattamento** ai fenomeni di allagamento, di realizzazione di **misure di protezione locale** ed individuale, di **sopraelevazione**, anche con previsione di pilotis, del piano di calpestio a quota superiore alla piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, di previsione di opere per la **micro-laminazione diffusa** mediante vasche di raccolta dell'acqua piovana, di **divieto di nuovi locali interrati** e seminterrati, di **dismissione obbligatoria** e irreversibile dei locali interrati e seminterrati esistenti e di realizzazione di altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli **edifici impermeabili** all'acqua e **adattabili alle situazioni di piena**, e quelle per la identificazione di **luoghi sicuri per le persone** posti al di sopra del livello della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni

Art. 27 c.2 lett. d1: interventi ammissibili in aree Hi4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

d1. gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano **frazionamenti** o **accorpamenti** delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e anche con mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i, a condizione che lo studio di compatibilità idraulica dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;

Art. 27 c.2 lett. d2: interventi ammissibili in aree Hi4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

d2. Con esclusione dei piani interrati e dei piani seminterrati, questi ultimi considerati con riferimento all'effettivo fenomeno di allagamento, e con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di **ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile** (D.M. sanità 5 luglio 1975) delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che lo studio di compatibilità idraulica dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti, anche prevedendo nel caso dei piani terra la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale quali la sopraelevazione del piano di calpestio, le necessarie opere per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena;

Art. 27 c.2 lett. d3: interventi ammissibili in aree Hi4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

d3. Con esclusione dei piani terra, interrati e seminterrati, gli **ampliamenti delle singole unità** immobiliari a destinazione **residenziale** con un limite massimo del 30 per cento del volume urbanistico esistente, a condizione che lo studio di compatibilità idraulica verifichi per il singolo caso, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti effettivamente insediabili negli edifici;

Art. 27 c. 2 lett. h: interventi ammissibili in aree Hi4

- h. i **mutamenti di destinazione d'uso** ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i. compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici, a condizione che lo studio di compatibilità idraulica dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi al non aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne. Limitatamente alle unità immobiliari site al piano terra e ai piani interrati e/o seminterrati, aventi originarie destinazioni d'uso diverse dalla residenza, è sempre escluso il mutamento di destinazione d'uso in residenza o turistico-ricettiva

Art. 31 c.2 lett. d1: interventi ammissibili in aree Hg4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da **frana** sono consentiti esclusivamente:

d1. Gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano frazionamenti o accorpamenti delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e anche con mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i, a condizione che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;

Art. 31 c.2 lett. d2: interventi ammissibili in aree Hg4

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da **frana** sono consentiti esclusivamente :

d2. Con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;

Art. 8 c. 11bis: fasce di tutela all'interno dei centri edificati

11bis) All'**interno dei centri edificati**, con specifica deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su istanza motivata dei Comuni competenti per territorio e previa deliberazione del Consiglio Comunale, per gli elementi del reticolo idrografico regionale si può procedere al **riconoscimento di assenza, in tutto o in parte, dei caratteri di rilevanza** per le finalità di cui al comma 11 e alla conseguente non applicazione delle previsioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

finalità delle fasce di tutela:

- a. *conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua interessati;*
- b. *mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di rinsaldare gli argini e stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della manutenzione idraulica;*
- c. *favorire la creazione di fasce tampone;*
- d. *mantenere libero l'accesso ai corsi d'acqua per il migliore svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di protezione civile*

Art. 30 ter c. 5 e 6: aree di prima salvaguardia

5. Per le parti del territorio comunale diverse da quelle che possiedono significativa pericolosità idraulica ai sensi degli articoli 22 e 26 delle NA (quali a titolo esemplificativo le aree edificate, gli agglomerati industriali, commerciali e turistici e le aree con presenza di infrastrutture), gli studi previsti dall'articolo 8, commi 2 e 2bis, possono prescindere dalle analisi idrauliche, **confermando le sole aree di pericolosità di prima salvaguardia istituite ai sensi del precedente comma 1 e dalla redazione delle carte del rischio.**

6. L'Autorità di bacino provvede, con sola funzione ricognitiva, a pubblicare sul sito istituzionale la rappresentazione cartografica dell'ordine gerarchico di cui al comma 1, rispetto alla quale i Comuni possono presentare **motivate proposte di riclassificazione del suddetto ordine gerarchico** in presenza nel reticolo idrografico di documentati **errori** cartografici, di elementi idrici non significativi quali gli **effimeri**, di situazioni di **carsismo**, di **canali adduttori** e/o di bonifica disconnessi dal sistema idrografico nonché di **canali afferenti a sistemi stagnali e lagunari** e delle saline.

Art. 18 c. 5: interventi di sistemazione dei versanti

5. Anche a seguito di realizzazione e successivo positivo collaudo di interventi di esclusiva difesa passiva di sistemazione dei versanti, non è consentito procedere con riduzioni di perimetrazione e di livello delle aree di pericolosità e rischio previgenti all'intervento medesimo.



PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLE ALLUVIONI

Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni.

Esso individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell'arco temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento.

Notizie